

STUDIO CONTI STP S.N.C.
DEI DOTTORI ALESSANDRO CONTI E MARCO CONTI
4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0 5 3 2 2 0 7 6 2 0

4 7 1 2 2 F O R L I '
VIA LEO GRAMELLINI 12
TEL. 0543 774207

2 0 1 2 1 M I L A N O
VIA BORGONUOVO 10
TEL. 02 65560306

3 5 1 3 1 P A D O V A
PIAZZA DE GASPERI 12
TEL. 049 654535

4 5 1 0 0 R O V I G O
CORSO DEL POPOLO 104
TEL. 0425 27507

ALESSANDRO CONTI DOTT. COMM.
MARCO CONTI DOTT. COMM.

COLLABORATORI

CAROLINA CONTI DOTT. COMM.
NICOLÒ CONTI DOTT. COMM.
TOMMASO CONTI DOTT. COMM.

Ferrara, lì 30/06/2026

A TUTTI I CLIENTI

DELLO STUDIO INTESTATO

Loro sedi.

Oggetto: Previdenza complementare - novità su destinazione TFR e adesione automatica assunzioni dal 1° luglio 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un nuovo sistema di adesione alla previdenza complementare per determinate categorie di lavoratori assunti dal 1° luglio 2026.

La riforma sostituisce il precedente meccanismo del “silenzio-assenso” sulla destinazione del TFR maturando, introducendo un sistema di adesione automatica alla previdenza complementare. Sono state, inoltre, ridotte drasticamente le tempistiche per effettuare qualsiasi scelta, da 6 mesi a 60 giorni.

Le disposizioni sono state ulteriormente chiarite dalle Direttive COVIP del 19 giugno 2026.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità e gli adempimenti operativi a carico delle aziende.

Soggetti a cui si applica la nuova normativa

Le nuove regole si applicano ai:

- **lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione** a decorrere dal 1° luglio 2026. Per “prima assunzione” si intende la prima assunzione in assoluto come lavoratore dipendente nel settore privato;
- **lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione**, che incomincino un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 1° luglio 2026 e che abbiano in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare al momento dell’assunzione.

Sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026 per i lavoratori di prima assunzione

Dal momento dell’assunzione il lavoratore è considerato automaticamente aderente alla previdenza complementare.

Se entro 60 giorni dalla data di assunzione non viene esercitata alcuna scelta diversa, il TFR maturando viene conferito alla forma pensionistica complementare prevista dalla normativa e si applicano anche le contribuzioni previste dagli accordi collettivi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nelle misure previste dal fondo di riferimento.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda sia inferiore all'assegno sociale annuale che per il 2026 è di 7.101,12€ e la richiesta per la non applicazione dovrà pervenire a cura del dipendente entro 60 giorni dall'assunzione.

Si tratta di una novità rilevante rispetto al precedente sistema, nel quale il silenzio-assenso comportava principalmente il conferimento del solo TFR.

Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può:

- **rinunciare all'adesione automatica** e mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall'art. 2120 c.c. (in azienda ovvero presso il Fondo di Tesoreria INPS, nei casi previsti dalla legge);
- **scegliere una diversa forma pensionistica complementare** alla quale destinare il TFR maturando e l'eventuale contribuzione prevista. Il lavoratore potrà indicare una forma pensionistica a cui sia già iscritto ovvero una forma pensionistica alla quale si sia iscritto successivamente all'assunzione.

La rinuncia del lavoratore all'adesione automatica ha efficacia retroattiva al momento dell'assunzione.

I versamenti sono effettuati dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono anche le quote maturate dalla data di assunzione, poiché l'adesione decorre dalla data di assunzione.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026 per i lavoratori non di prima assunzione

Per i lavoratori non di prima assunzione **la nuova disciplina si applica esclusivamente qualora, al momento dell'assunzione, gli stessi risultino già aderenti a una forma pensionistica complementare con destinazione, in tutto o in parte, del TFR.** Tali lavoratori, entro 60 giorni dall'assunzione, potranno indicare la forma pensionistica complementare alla quale destinare il TFR maturando. In mancanza di tale indicazione troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica illustrato nel paragrafo precedente.

Qualora il lavoratore abbia, invece, sempre mantenuto il TFR in azienda, tale scelta rimane ferma e continua ad applicarsi anche al nuovo rapporto di lavoro. Il lavoratore avrà comunque la possibilità di rivedere, in ogni momento, la scelta effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Individuazione della forma pensionistica di destinazione

L'adesione automatica avviene prioritariamente verso il fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi applicati dall'azienda.

Qualora sussistano più forme pensionistiche di riferimento, l'adesione sarà effettuata verso quella individuata da eventuali accordi aziendali oppure, in mancanza, verso il fondo al quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda alla data dell'assunzione.

Obblighi informativi del datore di lavoro

Al momento dell'assunzione il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un'informativa dettagliata sui seguenti argomenti:

- accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- il funzionamento del meccanismo di adesione automatica;
- la forma pensionistica di destinazione individuata;
- le alternative di scelta disponibili;
- il termine entro il quale il lavoratore può esercitare le proprie scelte.

L'adempimento informativo assume un ruolo centrale nella corretta applicazione della nuova disciplina.

STUDIO CONTI STP S.N.C.
DEI DOTTORI ALESSANDRO CONTI E MARCO CONTI
4 4 1 2 1 F E R R A R A VIA BORGO DEI LEONI 39 TEL. 0532 207620

Nel caso di assunzione di lavoratori non di prima assunzione, il datore di lavoro dovrà, inoltre, acquisire apposita dichiarazione, relativa al fatto che il dipendente alla data di assunzione risulti o meno iscritto ad una forma di previdenza complementare, con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR.

Indichiamo il link per accedere alle FAQ del Ministero del Lavoro <https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq> per ulteriori informazioni e approfondimenti.

Il nostro Studio provvederà ad aggiornare la modulistica e la documentazione di assunzione necessarie per la corretta applicazione della nuova disciplina.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

Carolina Conti